La sentenza ci è stata cortesemente fornita dal dott. Franz Josef Merkl, riferimento: Staatsarchiv München, Staatsarchiv München, Justizvollzugsanstallten 2126

Sondergerichtshof für

Operationszone Alpenvorland

Bolzano, 13.4.1944

In nome della legge!

nella causa

contro Brock Maria

nata il 6.9.1907, a Miss (Mis) frazione di Primiero, provincia di Trento, figlia di Viktor e di Luisa nata Pongan (? quasi illeggibile), nubile, lavoratrice agricola a Mis Nr.19,

per rapporti proibiti con prigionieri di guerra,

il Tribunale speciale per la Zona di Operazioni Prealpi in Bolzano, nella pubblica seduta del 13.4.1944, alla quale hanno partecipato:

il giudice Dr. Hans Schödl in qualità di giudice unico

il I. pubblico ministero Dr. Konrad Seiler per l'accusa, ha stabilito quanto segue:

Maria Brock, dal dicembre 1943 fino a fine gennaio 1944 a Mis frazione di Primiero, ha mantenuto rapporti criminali con due prigionieri di guerra inglesi, alloggiandoli in casa sua, favorendone la fuga e mantenendo relazioni sessuali con uno di loro.

Viene pertanto condannata a 2 (due) anni di penitenziario.

il precedente periodo dall'11.1 al 13.4.1944 viene calcolato nella pena.

A lei vengono imputate le spese processuali

Motivazione della sentenza

L'imputata è nubile e lavoratrice agricola a Mis, frazione di Primiero e madre di tre figli minorenni.

L'imputata, in base ai risultati delle indagini, ha confessato di aver offerto rifugio nel dicembre 1943 a due prigionieri di guerra inglesi, che erano evasi da un campo per prigionieri di guerra in Italia. L'imputata ha alloggiato da quel momento per diverse settimane questi prigionieri di guerra e così ha favorito la loro fuga. Uno dei due poté esser di nuovo catturato a fine gennaio 1944, ma l'altro è scomparso. Con uno dei due l'imputata ha avuto anche rapporti sessuali. L'imputata era consapevole dell'illecito del suo operato.

Il fatto costituisce il reato di relazioni proibite con prigionieri di guerra ai sensi dell'art. 4 del regolamento per la difesa della forza militare del 25.11.1939

Quanto al calcolo della pena ha costituito circostanza aggravante soprattutto il modo pericoloso in cui l'imputata è entrata in relazione con i due prigionieri di guerra. Il suo modo di agire costituisce un manifesto favoreggiamento del nemico.

Circostanze attenuanti furono soltanto la sua confessione e la sua integrità.

Ad espiazione del fatto viene emessa sentenza di una grave pena carceraria.

Il giudice unico

firmato Dr. Schödl, h.c.

per l'autenticità della stesura

(seguono le firme e il timbro del tribunale)